

## TORNATA DEL 13 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES-AMBROIS.

**SOMMARIO.** *Approvazione del progetto di legge sul bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855-56 — Relazione sul progetto di legge per l'alienazione dei titoli di credito verso la città di Palermo — Discussione e approvazione immediata di questo progetto di legge — Relazione di petizioni — Istanze del senatore Pinelli in ordine alla petizione numero 2042 relativa all'ospedale italiano in Montevideo — Risposta del ministro degli affari esteri — Interpellanze e proposte del senatore Di Castagnetto in ordine alla petizione numero 2044 concernente le religiose Agostiniane di Pont Beauvoisin — Osservazioni dei senatori Jacquemoud e Fraschini — Risposta e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della guerra.)

### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DELLA SPEDIZIONE D'ORIENTE.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 474 e 515.)

È aperta la discussione generale sul complesso di questo progetto.

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intende passare alla discussione degli articoli.

Chi così pensa si compiaccia di alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò prima le categorie del bilancio.

(Il presidente dà lettura delle categorie contenute nelle tabelle A e B pei servizi dei Ministeri di guerra e marina.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514 e 515.)

Non essendosi fatta osservazione sulle categorie, riteggerò l'articolo 1 del progetto che ne approva il complesso, non che gli articoli successivi, e li metterò ai voti.

« Art. 1. Il bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856 è approvato nella somma di lire 74,498,404 68, ripartita in conformità delle tabelle A e B unite alla presente legge pei servizi dei Ministeri di guerra e di marina. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le spese della spedizione d'Oriente non seguono il corso dell'esercizio, ma sono prosecutive sino al termine della guerra. Se ne sottoporrà al Parlamento un conto speciale da approvarsi con legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il riparto delle somme assegnate ai rispettivi ser-

vizi della guerra e della marina, ed indicate nelle tabelle A e B, potrà essere modificato, ristrettivamente in ciascuna delle dette categorie, da un decreto reale da emanarsi sulla proposta del Ministero delle finanze di concerto con quello della guerra e della marina. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le provviste ed i contratti relativi alla guerra potranno farsi ad economia od a trattativa privata. »

(È approvato.)

« Art. 5. Dal bilancio della marina per l'anno 1856 sarà eliminata una somma di lire 1,004,662, ripartitamente sulle categorie di spese che fanno duplicazione col presente bilancio, e ciò a seguito di conteggio che sarà approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti . . . . .	85
Voti favorevoli . . . . .	80
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

### RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO VERSO LA CITTÀ DI PALERMO.

**PRESIDENTE.** Il senatore Maestri, relatore della legge per l'alienazione, senza formalità d'asta pubblica, di titoli di credito sulla città di Palermo, già appartenenti al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, avendo fatto intendere che ha la relazione in pronto, io lo invito a dar lettura del suo rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 745.)

Siccome questo progetto non sembra poter dar luogo a discussione, così io domando al Senato se crede che si possa mettere immediatamente in deliberazione.

Chi è di questo avviso si alzi.

(Il Senato acconsente.)

Leggerò il progetto di legge. *(Vedi infra)*

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non chiedendosi la parola, domando al Senato se intende di passare alla discussione degli articoli.

*(La discussione generale è chiusa.)*

Rileggerò gli articoli che compongono il progetto per porli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare, senza formalità d'asta pubblica, la rendita netta di oncie 37, tari 14, grani 18, pari a ducati 112 47 3, iscritta sul ramo *Regnicoli esteri*, a peso della deputazione delle nuove gabelle della città di Palermo, già appartenente al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, posto nel borgo di San Giovanni Forestiere, ed evocata al demanio con atti della repubblica li-gure in data 4 e 18 ottobre 1798. »

*(È approvato.)*

« Art. 2. È accordata eguale facoltà per la rendita accessoria di ducati sette, ad emettersi per disposizione del Governo delle Due Sicilie, e formata mediante capitalizzazione di annualità arretrate sull'accennata rendita principale, che rimasero insoddisfatte. »

*(È approvato.)*

Si procederà, per non disagiare il Senato, allo squitino segreto alla fine della seduta.

Intanto rimangono all'ordine del giorno le relazioni di petizioni, per le quali concedo la parola al senatore Jacquemoud, relatore.

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**JACQUEMOUD, relatore.** Messieurs, les pétitions inscrites sous le n° 1735 et suivantes jusqu'au n° 2041 inclusivement, concernaient des lois en cours, et particulièrement celle relative à la suppression de quelques communautés religieuses; elles ont été communiquées, dans le temps, aux Commissions du Sénat, chargées de l'examen préparatoire de ces lois.

Par la pétition sous n° 2042, les membres de la Commission établie pour la construction d'un hôpital italien à Montévidéo, et quelques citoyens sards, qui y sont établis, recourent au Sénat afin qu'il veuille voter une dotation annuelle pour l'entretien de cet hôpital.

Votre bureau central vous propose de renvoyer cette pétition à monsieur le ministre des affaires étrangères, pour y avoir tous les égards qu'elle peut mériter, puisqu'il s'agit d'un établissement qui intéresse à un si haut point les nationaux établis dans ces contrées lointaines.

**PINELLI.** Domando la parola.

Io vorrei appoggiare l'invio di questa petizione al Ministero, ma desidererei insieme che si esprimesse il voto che veramente il Senato emette intorno a questo stabilimento, il quale è un oggetto di grande interesse non solo filantropico, ma eziandio d'interesse nazionale.

E che tale sia appunto, n'è prova l'essere stato onorato del nome del nostro Augusto Sovrano; ma, prescindendo da siffatta considerazione che può riflettere più semplicemente i motivi di beneficenza, io sono d'avviso, e con me lo saranno tutti che qui seggono, che uno stabilimento di tale sorta in mezzo a popolazioni le quali constano di emigranti del nostro Stato, merita di essere attentamente preso in considerazione dal Ministero; ed io desidero che tale sia il significato dell'invio che si farà al ministro degli esteri.

**CERRARIO, ministro degli affari esteri.** Il Ministero ha

già dato molli segni di simpatia e d'interesse per questo stabilimento, ed è disposto a continuare nella stessa via.

In quanto a proporre un assegnamento fisso pel medesimo, il Ministero per ora non crede di dover dare una opinione: egli studierà le ragioni che sono addotte nel ricorso, e quindi, se sarà il caso di fare una proposta di questo genere che potrebbe trarre conseguenze, egli la farà al Senato; altrimenti esporrà i motivi per cui giudicasse di provvedere diversamente al sussidio di quest'ospedale piuttosto che coll'assegnamento d'una annua somma in bilancio.

**PINELLI.** Apprezzo sommamente il valore delle espressioni dell'onorevole signor ministro, nelle quali scorgo un pegno della sollecitudine del Governo per tutto ciò che concerne gli interessi nazionali all'estero.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione nell'invio al Ministero della petizione di cui si udì testè la relazione.

Chi le approva voglia alzarsi.

*(Sono approvate.)*

**JACQUEMOUD, relatore.** Dans la pétition sous n° 2043 monsieur le syndic de la ville de Gênes, au nom du Conseil communal, expose les embarras financiers de cette administration municipale, à cause des dépenses extraordinaires et très-considérables qu'elle a dû supporter; il recourt au Sénat pour qu'il veuille, en réformant la loi sur les gabelles du 2 janvier 1853, exempter la ville de Gênes de la redevance à laquelle elle est assujétie.

Votre bureau central vous propose, messieurs, d'ordonner le dépôt de cette pétition dans nos archives, pour qu'elle soit examinée lorsque le Sénat sera appelé à discuter la loi présentée à la Chambre électorale, concernant la réforme de la loi sur les gabelles.

**PRESIDENTE.** Come ha inteso il Senato, la Commissione propone il deposito di questa petizione negli archivi del Senato.

Io metto ai voti queste conclusioni; chi le approva s'alzi.

*(Sono approvate.)*

*(Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin.  
Monache agostiniane.)*

**JACQUEMOUD, relatore.** La pétition sous n° 2044 est conçue dans les termes suivants:

« Au Sénat du royaume.

« Les membres du Conseil communal du Pont-Beauvoisin ont l'honneur de représenter respectueusement

« Que c'est par erreur que le décret royal du 29 mai 1855 a compris les religieuses augustines du Pont-Beauvoisin dans l'état des communautés supprimées.

« Cet ordre religieux devait être considéré comme corps enseignant, et conséquemment compris dans les exceptions prévues par l'article 1 de la loi du même jour.

« En effet, un décret impérial du 28 mai 1850, dont on joint copie, avait concédé à la commune du Pont-Beauvoisin la maison dite des Carmes, à charge, y est-il dit, d'en employer une partie à l'établissement d'une école pour les pauvres; la prise de possession, qui eut lieu le 31 juillet suivant, résulte d'un procès-verbal du même jour qui déclarait que ce local était en tous points convenable à l'établissement d'une école de filles, dirigée par une société de dames dont l'institution primitive fut de se vouer à l'instruction des jeunes personnes de leur sexe.

« Une congrégation de religieuses, destinée spécialement à l'enseignement, fut installée dans ce local; l'école fut

ouverte et immédiatement fréquentée par un grand nombre d'élèves; la communauté appelée pour l'œuvre, dont l'empereur Napoléon I était le fondateur, n'a jamais rien laissé à désirer dans l'accomplissement de ses fonctions.

« En 1816 ou 1817 le personnel de la communauté fut entièrement changé, les membres qui en faisaient partie se retirèrent pour raison d'âge et elle fut remplacée par la communauté des dames religieuses augustines, aujourd'hui existante, laquelle accepta avec empressement les charges de ses devancières, comme étant également les principales obligations de leur ordre.

« Dès lors l'institution a marché avec plus de prospérité que jamais, le personnel de ses membres a été en grande partie renouvelé par suite de décès, mais l'école n'a jamais cessé un seul instant de fonctionner à la satisfaction générale.

« Près de 180 élèves fréquentent l'établissement. La classe indigente qui y est admise, et qui ne paye aucune rétribution, figure dans ce nombre pour plus des deux tiers, et tous sans distinction reçoivent la même instruction, les mêmes égards et les mêmes soins.

« Neuf sœurs, parmi les quinze dont se compose aujourd'hui la communauté, sont spécialement chargées de l'instruction; en cas d'indisposition, elles sont successivement remplacées par les autres, et cette circonstance seule, dont on garantit l'exactitude, doit justifier complètement leur position comme corps enseignant.

« L'on affirme avec la plus confiante sincérité que la mission de ces sœurs n'a toujours eu vis-à-vis la société que le but exclusif de l'enseignement des jeunes personnes de leur sexe.

« L'on ajoute encore, par surabondance, que depuis longtemps cette communauté est destinée à donner des soins aux malades, elle n'attend pour se mettre à l'œuvre que le moment où la commune aura pu réaliser des ressources suffisantes pour fonder et posséder un hospice, et, le cas échéant, cette nouvelle charge pour elles ne préjudiciera en rien à l'instruction de la jeunesse.

« Les religieuses prémentionnées sont réellement vouées à l'enseignement et aux soins des malades, et sous ce double rapport la loi du 29 mai 1855 n'a pu les atteindre; c'est ainsi par erreur que la Caisse ecclésiastique leur en applique les dispositions.

« Il appartient au Sénat de déclarer les fausses applications de la dite loi, et c'est dans ce but, avec l'espoir d'un accueil favorable, que le Conseil de la ville du Pont-Beauvoisin s'adresse à ce pouvoir législatif, pour qu'il veuille bien déclarer que la loi du 29 mai 1855, concernant la suppression de quelques communautés religieuses, n'a pu atteindre la communauté des religieuses établie au Pont-Beauvoisin, attendu que cette communauté est et qu'elle a toujours été corps enseignant, ce qui sera justifié par toute enquête et par tous moyens que le Sénat penserait devoir ordonner.

« LE SYNDIC. »

Suivent les signatures de monsieur Athanase Rivoire, syndic, et de messieurs les conseillers Cusin, Saluce, Louis, Joubert, Laubins Praz aîné, Chamousset, Labully, Abram, Cholat aîné, Monnet, Rivirier et Berthier Pierre.

Les pièces jointes à cette pétition sont:

1<sup>o</sup> Les royales patentes du 11 février 1823, par lesquelles Sa Majesté a permis l'établissement au Pont-Beauvoisin d'un couvent de religieuses de la *Congrégation de Notre-Dame*, aujourd'hui *augustines*, pour instruire les jeunes personnes et faire l'école aux filles pauvres;

2<sup>o</sup> Un décret impérial du 28 mai du 1809, par lequel les bâtiments de l'*Ancienne Maison des Carmes* (occupés actuellement en partie par ce couvent) ont été gratuitement concédés à la commune du Pont-Beauvoisin, tant pour le logement de son desservant, que pour une école en faveur des pauvres. Il est énoncé en effet dans le procès-verbal de mise en possession de la commune « que cette maison serait très-convenable à l'établissement d'une école de filles, dirigée par une société de dames, dont l'institution primitive fut de se vouer à l'instruction des jeunes personnes de leur sexe. »

Il est notoire que les dames religieuses établies au Pont-Beauvoisin se consacrent avec beaucoup de succès et de dévouement à l'instruction des filles de toute condition; qu'elles jouissent dans le pays d'une considération justement méritée, et que la population tient à conserver les bienfaits de l'instruction et des vertueux exemples qu'elles répandent parmi la jeunesse.

Ces productions ont probablement pour but de démontrer en point de fait:

Premièrement, que les dames religieuses de la *Congrégation de Notre-Dame*, appelées *augustines*, ne sont point le même ordre qui existe en Italie, et qui est connu sous le nom de *agostiniane*; qu'elles sont consacrées à l'éducation par les statuts de leur ordre, et en conséquence qu'elles ne sont pas comprises dans les dispositions du décret royal du 29 mai 1855.

Secondement, que la Caisse ecclésiastique n'a pu valablement saisir les bâtiments occupés par ce couvent, puisqu'ils sont devenus la propriété de la commune du Pont-Beauvoisin, en vertu du décret impérial du 1809.

Il est évident, à cet égard, que ni la loi ni le décret royal du 29 mai 1855 n'ont porté aucune atteinte à l'action en revendication que le municipe pourrait être en droit d'exercer sur les bâtiments dont il s'agit.

Votre bureau central, appelé à délibérer sur les conclusions formulées dans la pétition du Conseil communal du Pont-Beauvoisin, a considéré qu'il n'appartient pas au Sénat d'interpréter les lois pour en faire l'application à des cas particuliers; c'est une attribution réservée au pouvoir judiciaire.

Il ne peut pas non plus interpréter les lois d'une manière obligatoire pour tous, sans une loi faite avec le concours de la Chambre électorale et du pouvoir exécutif. Le Ministère a reçu des Chambres un mandat législatif pour faire le décret royal contenant l'état des maisons d'ordres religieux frappées par la loi du 29 mai 1855; ce mandat ne pouvait être exercé qu'une seule fois, et le décret devait paraître en même temps que la loi, c'est-à-dire avant que celle-ci ne fut exécutoire, car il est dit dans l'article premier: « L'état des maisons frappées par cette disposition sera publié par décret royal conjointement avec la présente loi. » Le Ministère ayant accompli sa mission, par la publication du décret, il n'a plus la faculté de le varier. Il a été publié conjointement avec la loi en vertu des dispositions de l'article premier, et il en fait partie intégrante, puisque l'article se réfère à ce décret. Le Sénat, ni aucun des trois pouvoirs agissant isolément, n'a l'autorité d'apporter une modification quelconque à ce décret, même par voie d'interprétation, soit pour y faire comprendre des communautés religieuses qui n'y sont pas expressément désignées, soit pour en exempter des communautés qui y sont inscrites. En un mot, les dispositions du décret royal du 29 mai 1855 font partie de l'article premier de la loi publiée le même jour, elles ont force de loi, et elles ne pourraient être modifiées que par une nouvelle loi.

Comme il y a une instance nouée devant l'autorité judiciaire entre les dames religieuses du Pont-Beauvoisin et la Caisse ecclésiastique; que l'application des lois est réservée à la magistrature; que l'intervention du pouvoir législatif dans des cas semblables est inopportune, attentatoire à l'indépendance des juges, et contraire aux maximes parlementaires, votre bureau central, par toutes les considérations ci-dessus exposées, a l'honneur de vous proposer à l'unanimité l'ordre du jour sur la pétition des recourants.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione, di cui il Senato ha inteso la relazione.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO.** Questa mattina solamente, percorrendo le petizioni di cui fu distribuita la nota per la discussione nella seduta d'oggi, io ho veduto annunciata fra le altre la petizione del Consiglio comunale del Ponte Belvicino.

Confesso che mi sono subito penetrato dell'importanza che presentava in sé questa petizione, e siccome per la prima volta viene la circostanza di poter discorrere in Senato su questo argomento, m'affretto a dire che io per verità non potrei accomodarmi alle conclusioni prese dalla Commissione delle petizioni relativamente all'ordine del giorno puro e semplice.

Già fin dal principio della Sessione attuale io avrei desiderato di muovere alcune interpellanze al Ministero intorno all'esecuzione della legge del 29 maggio, alla quale io fui opposto in allora, ma che, essendo divenuta legge dello Stato, io debbo rispettare, come rispetto tutte le deliberazioni del Parlamento e del potere sovrano.

Se io mi astenni dal farlo, fu per il solo motivo che desidero in ogni circostanza dare sempre prova di quella moderazione e di quella deferenza che è dovuta al Governo del Re, e mi ripugna di sollevare questioni di cui conosco la portata, e che possono avere in sé qualche cosa di doloroso e di irritante.

Ma, quando poi si tratta dell'esecuzione d'un dovere, quando noi senatori dobbiamo vegliare all'esecuzione esatta delle leggi, vuolsi allora metter da parte, credo io, ogni altra considerazione, ed il dovere che ci compete, come custodi delle leggi, deve il primo prendere il passo.

Adunque egli è chiaro, se si pon mente all'intendimento della legge 29 maggio, che la pluralità di voi avete votata, che forse non sarebbe la medesima stata votata, quando per le disposizioni contenute nell'articolo primo non fosse stata vostra convinzione di mantenere e rispettare le corporazioni addette all'insegnamento od alla cura degl'infermi.

Manca impertanto, a mio avviso, la base su cui si fondava il vostro giudizio se contemporaneamente alla legge il decreto reale emanato in esecuzione della medesima muta la sostanza stessa della legge.

Ora io trovo nell'articolo primo: « Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione o alla assistenza degl'infermi. »

Domando a voi, onorevoli senatori, se voi non eravate persuasi che queste case religiose doverano continuare a sussistere.

Ora qual è la portata della deliberazione della Commissione delle petizioni? La portata di questa deliberazione fu di dire che, se il Governo, il quale era incaricato di pubblicare con decreto reale l'elenco delle case colpite da questa disposizione, crede di poter cambiare assolutamente tutta la dispo-

sizione della legge, purchè lo faccia contemporaneamente, egli è in diritto di farlo; e voi che avete votata questa legge non avete più nessuna ragione di chiedere conto al Governo del perchè egli abbia falsata la vostra intenzione; io non capisco come noi possiamo contentarci di una siffatta interpretazione.

Venendo poi al particolare di quell'elenco, io non posso sicuramente pretendere che si definiscano qui le circostanze per cui un ordine religioso debba o no appartenere ad un istituto adetto alla predicazione ovvero all'insegnamento; possono esistere delle circostanze in cui sia dubbio se veramente quest'ordine appartenga piuttosto ad una che all'altra categoria. Ma ci sono certi ordini talmente noti per le loro istituzioni che non può nascere dubbio che veramente fossero compresi nella disposizione favorevole della legge. Cito ad esempio l'ordine dei predicatori il quale fu sempre da tutti riconosciuto come ordine predicante, eppure lo vedo escluso dalla disposizione dell'articolo primo. Così si dica di altri ordini insegnanti che sono veramente riconosciuti per insegnanti, sui quali credo non esistesse dubbio e che tuttavia vedo essere stati dal Ministero compresi nell'abolizione.

Se poi dovessi esternare ancora una mia opinione, essa è che gli ordini mendicanti e specialmente i cappuccini fossero veramente tanto adetti alla predicazione come all'assistenza degl'infermi. Vedo che il Governo stesso si serve di questi ordini religiosi negli spedali militari ed in qualunque circostanza creda utile di adoperarli, sia nell'uno che nell'altro ministero, ed ancora in questi ultimi giorni ho veduto la nostra truppa esemplarmente adempiere al precetto della pasqua, ed essere destinati monaci cappuccini per questa sacra funzione, sicuramente io credo per ordine del Governo, posto che si trattava di militari che sono sotto gli ordini del ministro della guerra. Quindi anche da tal lato parmi non andar errato dicendo che almeno l'interpretazione più razionale e più favorevole dovesse comprendere quest'ordine benemerito.

E posto che ho la parola su questo argomento, sul quale certamente desidero di non mai più ritornare, e su cui, se mi sono deciso di parlare, fu solo per il compimento di un dovere che io credo aver comune con tutti voi, mi permetta il signor ministro d'aggiungere ancora un'altra osservazione.

L'articolo 9 della legge 29 maggio 1855 stabilisce che « I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1, quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima, ecc., ecc. »

Pare che il senso materiale della legge sia che gli ordini religiosi anche soppressi, finchè durano, si può dire, in vita, cioè finchè vi sia un numero sufficiente di monaci per poter far vita comune, debbano, salvo quelle poche eccezioni per cui sarà altrimenti giudicato, e che riconosco avere il Governo l'autorità di farle stabilire, debbano, dico, durare nei loro stessi conventi, e avere l'uso di tutti gli accessori e dipendenze dei medesimi.

Ora accade, o signori, che uno di questi conventi che io considero molto importante, cioè il convento della Consolata (io lo considero importante perchè è annesso ad un santuario, oggetto della venerazione generale di tutto il paese e segnatamente della città di Torino), viene ad essere chiuso.

In generale questi stabilimenti pii, questi santuari distinti per antica divozione delle popolazioni sono officiati o da corporazioni religiose o da canonici regolari o da congrega-

zioni di preti. Ma in qualunque paese cattolico si vede che la divozione dei fedeli si traduce in fatto onde questi santuari siano bene officiati e vi si trovi un numero di sacerdoti bastante a soddisfare alla pietà delle persone che vi concorrono.

Io non insisto perchè piuttosto gli oblati o un altro ordine religioso sia addetto al santuario di Nostra Signora della Consolata; il Ministero avrà le sue ragioni, ed a tal riguardo io dichiaro di non aver predilezione per uno piuttosto che per altro ordine religioso, mentre li rispetto tutti: solamente mi pare molto straordinario come la legge provveda a che questi ordini, finchè sussistono, debbano continuare ad aver l'uso dei conventi, ed intanto il convento della Consolata sia stato tolto all'ordine religioso, e non già destinato per tempo ad uso di pubblico servizio, come quando fu preso per lazzeretto, ma semplicemente affittato.

Per me credo che, se il Governo aveva motivi particolari di non stabilire la religione degli oblati nel convento della Consolata, dovesse almeno, per un riguardo alla divozione e gratitudine di tutta la città e, si può dire, di tutta la patria nostra, mantenere con quel decoro che si conveniva il convento della Consolata.

Passo poi ancora ad un altro articolo, che è l'11, il quale dice al primo alinea:

« Non saranno mai concentrati insieme i religiosi di ordini diversi o soggetti a diversa regola. »

Qui mi viene di fare un'osservazione per cui aspettavo appunto l'opportunità, ed è che le religiose cappuccine, povere religiose che sicuramente vivevano di semplice elemosina, si trovano ora quasi, direi, stipate nel convento di Carignano con religiose di un altro ordine, e ciò, a mio avviso, contro l'espresso testo dell'articolo 11 della legge.

Questi sono, o signori, i riflessi per cui io non posso dividere l'opinione che fece dettare la conclusione della Commissione delle petizioni; e credo che il Senato sia nel pieno suo diritto se, non trovando eseguito puntualmente l'articolo 1 della legge da lui votata, ne esprimerà il suo sentimento con un ordine del giorno motivato.

**JACQUEMOUD, relatore.** L'onorevole senatore Di Castagnetto a presentato plusieurs considérations, qui ont pour objet de faire la critique de la loi du 29 mai 1855. Il a adressé ensuite des interpellations à monsieur le ministre de la justice sur divers articles relatifs à l'exécution de cette loi. Le bureau central croit qu'il serait hors de propos de recommencer la discussion d'une loi déjà votée et publiée; il laisse le soin à monsieur le ministre de la justice de répondre aux interpellations qui lui ont été adressées personnellement.

Le bureau central reconnaît que les dames religieuses du Pont-Beauvoisin méritent tout l'intérêt qu'elles inspirent à la population; mais avant de proposer au Sénat le renvoi de la pétition des recourants au Ministère de la justice, il fallait d'abord étudier quel pourrait être le résultat de ce renvoi. Il eût été évidemment illusoire pour les pétitionnaires même, si le Ministère est privé du pouvoir de faire aucune variation au décret royal du 29 mai, au moyen d'un autre décret. Or le bureau central n'a pu se refuser à cette conviction, d'après les termes de la loi du 29 mai, et d'après l'examen des discussions du Sénat qui ont précédé la votation de la loi. Si l'article premier se fût borné à la première disposition qui prive de la personnalité civile les maisons d'ordres religieux « qui ne s'adonnent pas à la prédication, à l'enseignement ou à l'assistance des malades, » il aurait été le cas de l'interpréter, après la publication de la loi, relativement à chaque communauté religieuse existante dans l'Etat; mais cette disposition se réfère immédiatement à un état de communautés

religieuses qui a dû être publié par décret royal conjointement avec la loi. C'est donc dans cet état qu'on doit chercher l'explication de la disposition précitée. Dans le cours de la discussion le Ministère fut interpellé de faire connaître quelles étaient les maisons religieuses qu'il se proposait de comprendre dans ce décret. Il répondit qu'il y comprendrait d'abord tous les ordres mendians, sans exception, et ensuite plusieurs autres communautés religieuses, sur lesquelles il ne croyait pas convenable d'appeler la discussion du Parlement. La majorité du Sénat a adopté cet avis, et la discussion séparée pour chaque communauté religieuse n'a pas eu lieu.

La motion qui fut faite au Sénat par monsieur le sénateur Giulio dans les séances des 21 et 22 mai, et la réponse du ministre de la justice démontrent que, si l'article premier de la loi du 29 mai contient formellement un mandat législatif au Ministère pour dresser l'état dont il s'agit, c'est que la majorité du Sénat a voulu le lui donner, en référant la loi à cet état. Mais ce mandat législatif le Ministère n'a pu l'exercer qu'une seule fois, et conjointement avec la publication de la loi. Maintenant il n'est plus facultatif au Ministère de varier ou d'interpréter ce décret. La loi et le décret, tels que la publication en a été faite, sont sortis des attributions des pouvoirs législatif et exécutif (sauf le cas d'une interprétation législative) pour entrer dans le domaine de l'autorité judiciaire, qui est seule compétente pour appliquer les lois aux cas particuliers, et pour les interpréter conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du Code civil.

Une interprétation législative, généralement obligatoire, ne pouvant être faite isolément, d'après le système constitutionnel, ni par le Sénat ni par la Chambre électorale ni par les ministres, il s'ensuit que le renvoi de la pétition au Ministère de la justice aurait été nécessairement sans aucun résultat. Voilà pourquoi cette mesure ne pourrait être proposée au Sénat par le bureau central.

Que si le Ministère ou si un membre du Parlement, usant du droit d'initiative que lui accorde le Statut, croit devoir proposer une loi interprétative ou une dérogation à la loi et au décret du 29 mai 1855, cette proposition de loi suivra le cours ordinaire. Mais tant que la loi et le décret dont il s'agit sont en vigueur, il n'est permis à aucun des trois pouvoirs d'intervenir isolément pour en faire l'interprétation ou pour ouvrir une discussion à cet égard.

Quant au cas particulier des dames religieuses du Pont-Beauvoisin et aux motifs invoqués pour conclure que le décret du 29 mai ne leur est pas applicable, il y a procès pendant, et il serait éminemment inconstitutionnel d'ouvrir une discussion dans cette enceinte sur ce cas particulier, ou d'en renvoyer l'examen au Ministère. Ce serait une mesure des plus dangereuses, une confusion de pouvoirs, un attentat à l'indépendance et aux attributions de la magistrature.

Telles sont les graves considérations de droit politique et de division des pouvoirs, pour lesquelles le bureau central est convaincu à l'unanimité que cette pétition doit être décrétee par l'ordre du jour.

**FRASCHINI.** Domando la parola.

Due motivi dalla Commissione delle petizioni si addussero per appoggiare la proposizione dell'ordine del giorno sulla petizione di cui il Senato ha inteso lettura.

Il primo motivo sta nel dire che il decreto del Governo in esecuzione della legge di soppressione di alcune corporazioni religiose, fa parte integrante della legge medesima; che non potrebbe essere rievocato, salvo che nei modi con cui debbono le leggi rievocare, e che nemmeno potrebbe essere interpretato, salvo che nei modi dal legislatore prescritti.

Nella mia posizione, ciascuno sentirà che a me non conviene e non tocca di entrare in questa questione, onde sovr'essa passo senza ulteriormente ragionare.

Il secondo motivo che si addusse dalla Commissione delle petizioni consiste nel dire che avvi lite vertente tra la corporazione, in favore della quale il Consiglio comunale presentò la petizione, e la Cassa ecclesiastica.

In questa lite, o signori, si tratta evidentemente la questione, se sia stata o no compresa legittimamente nel decreto del Governo quella corporazione; se a suo riguardo debbansi eseguire quelle disposizioni portate dalla legge e dal decreto reale.

Guardiamoci, o signori, di entrare in discussioni che appartengono essenzialmente ai tribunali; e guardiamocene specialmente quando una lite è già vertente. Se il Senato potesse intervenire in affari, sui quali avvi lite pendente, pottrassi credere che quell'indipendenza, che tanto è necessaria ai tribunali, rimanga ancora perfetta? Pottrassi credere che un voto qualunque, sia bene indiretto, del Senato non possa influire sull'animo di qualche giudice? L'indipendenza allora dei tribunali sarebbe, sto per dire, distrutta. Basta l'annunciare questo solo motivo, perchè debbano accogliersi le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Ma avvi di più: non altrimenti si potrebbe entrare in questa discussione avanti al Senato, salvo cercando di interpretare e la forza della legge e l'effetto e l'esito che debbe avere il decreto annesso alla legge medesima.

A chi appartiene, o signori, l'interpretazione delle leggi? Ce lo dice apertamente il Codice civile nei primi suoi articoli, credo il 15 ed il 16: l'interpretazione della legge appartiene al Re, secondo il Codice civile; appartiene ora al corpo legislativo intero, cioè ai tre poteri in forza dello Statuto.

A chi poi appartiene di chiedere l'interpretazione delle leggi? Lo stesso Codice civile ce lo dice: appartiene ai magistrati supremi. Onde quando i magistrati supremi, che troveransi nel caso di non potere con bastante fondamento decidere la questione che ora si sottopone al Senato, rappresenteranno al Re essere necessaria l'interpretazione della legge, il Ministero presenterà la legge di interpretazione, se lo crederà necessario, ed allora le cose saranno regolari. Ma, ripeto, il Senato introdurrebbe un cattivo precedente, se entrasse a discutere maggiormente sulla petizione di cui si tratta: tanto più introdurrebbe un ben cattivo precedente, quando non accogliesse le conclusioni della Commissione.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. All'onorevole preopinante, che è uno fra i più illustri e più cari ornamenti della magistratura, apparteneva veramente di rivendicare i diritti e di pregare il Senato di non pregiudicare alla di lei indipendenza. Da questa indipendenza derivano l'inviolabilità delle proprietà e delle persone e la libertà dei cittadini; non potrebbesi quindi troppo gelosamente custodire.

Io non aggiungerò pertanto lunghe osservazioni a quanto egli eruditamente già diceva su questo delicato argomento.

O si vuole che il Senato interpreti l'articolo 1 della legge 29 maggio 1853 ed il relativo decreto nell'interesse privato delle parti, ossia dei ricorrenti, ed allora l'interpretazione spetta, come ben saggiamente osservava l'onorevole preopinante, unicamente alla magistratura; e noi dobbiamo perfino astenerci da qualunque discussione, la quale potesse anche indirettamente influire sul giudizio imparziale e retto, che sarà emesso dalla medesima. O si vuole che il Senato interpreti l'accennato articolo della legge e il relativo decreto in modo generico, che abbia a servir di norma in tutti i casi, ed in questo caso pure saggiamente diceva l'onorevole preo-

pinante, vuole lo Statuto che simile interpretazione emani non da un solo, ma bensì dai tre poteri legislativi dello Stato, e la relativa proposta dovrebbe fare il corso che lo Statuto ed il regolamento del Senato prescrivono per le proposte di legge. Quindi è forzata la conclusione che debba passarsi all'ordine del giorno sulla petizione, di cui vi è stata, o signori, data lettura.

Ora risponderò brevemente alle due interpellanze, che venivanmi mosse dall'onorevole senatore conte di Castagnetto.

Egli, accennando all'articolo 9 di detta legge, diceva che se a termini della stessa le corporazioni, cui tolta la personalità civile, debbano cessare, hanno però diritto di continuare a far vita comune nei loro rispettivi chiostrì sino a che ne sia estinto il numero; e ritenere pertanto il possesso ed il godimento dei loro conventi o monasteri, salvo al Governo il diritto di concentrarli in conformità del disposto dalla detta legge; che però il convento già occupato dai padri oblati presso la chiesa della Consolata è già affittato a diversi inquilini per parte della Cassa ecclesiastica. Ed aggiungeva come sia desiderabile, che presso questo santuario, cui la popolazione ha speciale riverenza e divozione, vi siano, se non i padri oblati, almeno altra comunità religiosa pel servizio della chiesa e dei fedeli.

Io non contesto nè il fatto, nè il diritto. Ammetto che i monaci soppressi possono rimanere nel godimento dei loro monasteri, salvo al Governo il diritto di concentrarli in quei conventi dello stesso ordine, che stimi più convenienti, ed ammetto pure che il convento della Consolata non è occupato nè dagli oblati, nè da altre corporazioni regolari, e che alcuni dei locali che lo compongono, sono stati affittati dalla Cassa ecclesiastica. Ma mi affretto di dichiarare all'onorevole senatore preopinante ed al Senato, che il Ministero non ha ancora presa alcuna risoluzione definitiva riguardo a quel convento. Quando egli dovrà a tempo opportuno occuparsi del concentramento, dopo avere raccolto tutti gli elementi necessari, saprà conciliare il voto della legge col desiderio delle popolazioni e delle corporazioni religiose stesse e col l'interesse economico della Cassa, che in ragione del suo scopo non manca di essere anche un'istituzione religiosa.

Intanto io non credo che l'onorevole preopinante ed il Senato troveranno male che piuttosto di lasciare totalmente inabitati i detti locali siasene tratto qualche partito concedendoli a locazione. E mi affretto a dichiarare che appunto onde essere libero nelle sue future determinazioni il Governo nel fare gli affittamenti vi ha apposta la condizione che questi sieno immediatamente risolti qualora egli voglia diversamente disporre dei locali medesimi.

In quanto alla seconda interpellanza dirò che il Ministero non pensa sicuramente, nel concentramento che egli dovrà fare, di allontanarsi dalla prescrizione dell'articolo 11 della legge, che trova ragionevole.

E se le monache cappuccine che erano in questa città sono tuttora in un convento di monache in Carignano di un ordine diverso, non è certamente colpa del Ministero nè dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Noi abbiamo nello Stato altri conventi di cappuccine, ne abbiamo a Genova, e ne abbiamo anche nell'isola di Sardegna, e siccome, io lo dichiaro francamente, non è intenzione del Governo di richiamare nel convento di questa città quelle che erano quivi e che intende concentrarle in alcun altro, massime in vista dei dissidi che da lungo tempo esistevano tra esse, e dei continui loro richiami al Governo per essere da lui protette, io ho subito pensato a provvedere al loro concentramento in alcuno

degli altri conventi di cappuccine in Genova o nell'isola di Sardegna.

Ma prima di dare assolute provvidenze a questo riguardo procedendo con quella dolcezza di modi e coi riguardi che sono in questi affari la sua regola invariabile, ho fatto interpellare le dette monache per sapere se tutte od alcune preferissero di essere concentrate nel convento di cappuccine di Genova, od in quello di Sardegna. Esse mi hanno fatto significare il loro desiderio di continuare a rimanere ancora provvisoriamente nel convento di Carignano dove si trovano; e pei riguardi sopraccennati io ho per ora aderito al loro desiderio.

Io voglio credere, che queste spiegazioni lealmente date saranno di sufficiente appagamento alle interpellanze dell'onorevole senatore Di Castagnetto, che io riconosco essere state fatte con altrettanta convenienza che moderazione.

**DI CASTAGNETTO.** Io non ho voluto muovere una censura al Governo, come sarà sempre massima mia costante di non mai erigermi in censore degli atti governativi. La parte che mi appartiene come senatore è quella di vegliare con voi tutti all'esecuzione delle leggi per quanto può interessare il bene della patria nostra.

Allo stato attuale delle cose io capisco, che dopo la legge 29 maggio siano nate delle complicazioni tali per cui il Ministero medesimo possa essere imbarazzato nell'esecuzione di quella legge, ed il desiderio spiegato testè dall'onorevole ministro della giustizia di voler dal suo canto tentare ogni mezzo conciliativo per superare quelle difficoltà mi è garanzia che col tempo, e colle sollecitudini che certamente non mancheranno dal suo canto, si potrà se non giungere ad uno stato perfetto, almeno a quello stato che è conciliabile colle circostanze nostre.

Protesto, che non voglio fare opposizione, e mentre dico questo, esprimo all'onorevole ministro una mia opinione, e, se ardisi dirlo, un mio consiglio, consiglio che darei sempre ai miei più cari amici politici.

Io son d'avviso che, mentre molto vi è da riformare riguardo agli ordini religiosi, sarebbe però un sommo bene che il Governo si penetrasse della convenienza che riformati in meglio questi ordini con il concorso dell'autorità ecclesiastica, se ne conservasse quella porzione che tornerà preziosa, massime nei tempi attuali, al benessere morale e materiale della popolazione.

Noi abbiamo l'esempio della vicina Francia in cui gli ordini religiosi fioriscono, e credo fioriscano per il bene non per il male di quella gran nazione. Venendo poi di nuovo al merito della petizione che ci occupa, confesso che non sono da tanto da poter contrastare coll'illustre magistrato che testè aveva la parola, onde mi limito ad osservare, in quanto

al primo motivo da lui accennato, cioè che il decreto reale fa parte integrante della legge, che se quest'opinione prevalesse sarebbe già un aver deciso la questione, poichè se il decreto fa parte della legge, dunque l'intenzione della legge è la legge medesima, perciò sarebbe inutile di promuovere una decisione della magistratura.

In quanto poi al secondo riflesso della lite pendente, questo è un riflesso che merita tutta la nostra venerazione, ed io che sono uso a rispettare le decisioni dei magistrati e ad apprezzare l'alta intelligenza, integrità, ed indipendenza della magistratura piemontese, altro non desidero se non che di veder emanare da quel supremo oracolo quella decisione che noi tutti aspettiamo e crediamo sarà conforme sia al testo della legge votata dal Senato, sia ai puri dettati della giustizia.

In quanto al terzo riflesso, cioè che appartenga ai magistrati di promuovere l'interpretazione delle leggi presso il corpo legislativo, io ne convengo coll'onorevole senatore Fraschini; solamente dico, che se viene una petizione al Senato la quale sia di natura tale da meritare la considerazione dei magistrati, e che dai magistrati si promuova quest'interpretazione dal potere legislativo, conviene per conseguenza che tale petizione possa essere sottoposta ai magistrati.

Ora il canale ordinario e naturale per cui una petizione possa fare questo corso non è altro se non che l'onorevole ministro della giustizia, il quale come capo della magistratura si farà a trasmetterla ai magistrati e farla prendere da essi in considerazione; è quindi per questo riflesso che io voto perchè la petizione di cui si tratta sia trasmessa all'onorevole ministro della giustizia.

**PRESIDENTE.** Siccome l'ordine del giorno puro e semplice, secondo il nostro regolamento, ha sempre la priorità, così io debbo parlo ai voti come è stato proposto.

Chi adotta l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.  
(Il Senato adotta.)

Atteso l'ora tarda pare che il Senato non voglia più procedere oltre nella discussione delle petizioni, perciò io lo invito a dare il suo voto segreto per squittinio sul progetto di legge già stato votato.

Prego i signori segretari a fare l'appello nominale.  
(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Presenti e votanti . . . . .	86
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.